PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 62 DEL 22-05-2025

REGISTRO GENERALE N. 811 DEL 22-05-2025

COPIA

OGGETTO: ORDINANZA DI DIFFIDA EX ART 244 CONTAMINAZIONE FALDA CRE ENEA TRISAIA COMUNE DI ROTONDELLA - D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 - PRAT N. 498 (SUBPROCEDIMENTO 498_1 AREA ESTERNA AL PERIMETRO DEL CRE ENEA - SUBPROCEDIMENTO 498_2 AREA INTERNA AL PERIMETRO DEL CRE ENEA).

L'ISTRUTTORE
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

IL R.U.P.
F.TO ENRICO DE CAPUA

IL DIRIGENTE DELL'AREA III AMBIENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n° 01 del 09/01/2020 che assegna l'incarico dirigenziale del Settore Ecologia e Tutela del Territorio della Provincia di Matera.

VISTA la L. 241/1990 "*Norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*";

PRESO ATTO che i principali riferimenti regolamentari sono:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per quanto concerne la Bonifica dei siti, la gestione dei rifiuti e la tutela delle acque dall'inquinamento;
- la legge regionale 16 novembre 2018 e ss.mm.ii. per quanto concerne le norme di attuazione della Parte Quarta, Titolo V del d.lgs. 152/2006.
- A questi possono aggiungersi altre norme regionali, o locali applicabili a specifiche situazioni. In ogni caso, il complesso di attività, dalla preparazione della postazione alle operazioni di perforazione sono assoggettate alla preparazione ed approvazione da parte delle competenti Autorità per lo studio di impatto ambientale (SIA o VIA);

RICHIAMATO l'art. 244 del D.lgs 152/06, che stabilisce che la Provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui al comma 1, si attiva, per l'identificazione del soggetto responsabile e diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione.

RICHIAMATO in particolare: l'art. 245, comma 2 del D.lgs 152/06, che stabilisce che **la Provincia interrompe il procedimento per l'identificazione del soggetto responsabile qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano della caratterizzazione** nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione.

I. ANALISI E VALUTAZIONE DEI DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

SI RILEVA che, nel caso di specie, come dettagliato di seguito, il procedimento Parte Quarta, Titolo V del D. lgs. 152/06, nel corso degli anni, è stato suddiviso dalla Regione Basilicata in un subprocedimento per l'area interna al centro ENEA (subprocedimento 498_2) ed uno per l'area esterna al centro ENEA (subprocedimento 498_1), ovvero:

- Il subprocedimento 498_2 non si è mai interrotto grazie all'attività di ENEA che ha portato all'approvazione e cantierizzazione del progetto di bonifica delle acque di falda.
- **Il subprocedimento 498_1 si è interrotto in data 22.04.2024 con comunicazione formale della Regione Basilicata prot. n. 97239. Pertanto, da tale data incombe sulla Provincia territorialmente competente l'obbligo di portare a conclusione il procedimento di cui all'art. 244 del D. Lgs. 152/2006. Il precitato articolo impone all'Amministrazione provinciale di esperire la procedura di individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento rilevato e l'emanazione della conseguente ordinanza di diffida.**

CONSIDERATO che dai risultati delle indagini di caratterizzazione ambientale ex Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. 152/2006 eseguite sull'area interna ed esterna al perimetro del CRE ENEA ITREC (subprocedimento 498_2 - anno 2017) si rileva nella matrice terreno il superamento delle CSC (All. 5, Tab. 1, Col. A) per i parametri: Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo tot., Rame, Tallio, Vanadio con distribuzione areale pseudo-casuale estesa anche a porzioni esterne e distanti anche oltre 200 m dal perimetro del Centro di ricerca (SP40-SP47-SP51-SP54) il superamento delle CSC (All. 5, Tab. 1, Col. A) per il parametro Idrocarburi pesanti C>12 (S1-SP43 top soil); la persistenza nel tempo nella matrice acque sotterranee (confermata in molteplici campagne di monitoraggio) del superamento delle CSC in area interna al CRE ENEA/ITREC per le sostanze

Tricloroetilene[1], Cromo VI, Triclorometano, Ferro e Manganese, sporadicamente Boro, Nitriti, Solfati, 1,1-dicloroetilene[2], Tetracloroetilene[3];

VALUTATO, inoltre, che dai risultati delle indagini di MONITORAGGIO ambientale ARPAB (anno 2018) eseguite sui piezometri della serie CM1-CM7 a presidio della condotta di scarico mare delle acque provenienti dal barrieramento idraulico della vasca 2/1 dell'impianto ITREC (subprocedimento 498_1 in area esterna al perimetro del CRE ENEA/ITREC a valle della SS 106) si rileva nella matrice acque sotterranee il superamento discontinuo nello spazio e nel tempo delle CSC (confermato in molteplici campagne di monitoraggio) per le sostanze Tricloroetilene, Cromo VI, Triclorometano[4] (CM1) Arsenico, Ferro, Manganese (CM4-CM5-CM6-CM7) con aggiunta di boro (CM6 e CM7) e Tricloroetilene solo in CM6 (i piezometri della serie CM1-7 sono allineati lungo la condotta, paralleli al corso del fiume Sinni con numerazione crescente da monte verso valle topografica e di direzione della falda subalvea del Sinni);

VISTA la nota prot. n. 2361 del 4 febbraio 2025 con la quale il dirigente del Settore Ecologia e Tutela del Territorio della Provincia di Matera ha formalmente comunicato alle parti potenzialmente interessate l'avvio del procedimento di identificazione del responsabile del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione per entrambi i sub-procedimenti 498_1 e 498_2 a seguito di quanto, già evidenziato in precedenza e cioè che "Il subprocedimento 498_1 si è interrotto in data 22.04.2024 con comunicazione formale della Regione Basilicata prot. n. 97239";

VISTA la nota della società Eni SpA, prot. 491 del 25.02.2025, inviata per conoscenza alla Provincia di Matera, di richiesta di accesso agli atti della Regione Basilicata nel fascicolo procedimento ambientale Parte Quarta, titolo V, d.lgs. 152/2006 fascicolo 498;

VISTA la nota della società Eni SpA prot. 515 del 27.02.2025, inviata alla Provincia di Matera, di richiesta di sospensione dei termini concessi in avvio procedimento ex art. 244 (prot. Prov. MT n. 3261/2025) per eventuali osservazioni o trasmissione di documenti storici probatori;

VISTA la nota di riscontro all'avvio del procedimento di identificazione del responsabile del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione per entrambi i sub-procedimenti 498_1 e 498_2 trasmessa da ISIN con prot. n. 1448 del 28.02.2025 contenente informazioni e documenti storici probatori circa le attività condotte in sub-area locata da ENEA alla società Combustibili Nucleari SpA (CO.NU) P.IVA e C.F. n. 00040540775, controllata dalla SOMIREM del gruppo Eni SpA e partecipata in quota di minoranza dalla United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA);

PRESO ATTO:

CHE ISIN, nella nota di cui al precedente alinea, dichiara che la società CO.NU. «*nell'ambito del processo di fabbricazione degli elementi di combustibile, veniva fatto uso, tra l'altro, di trielina, acido citrico, acido cromico e acido fosforico*».
L'Ispettorato allega ai fini probatori il «Rapporto Finale di Sicurezza dell'Impianto per la Produzione di Combustibile ad Uranio Naturale Metallico» redatto dalla stessa CO.NU. Spa nel gennaio 1969. In tale rapporto si descrive alle pagg. 3.16 e 4.5 l'utilizzo di trielina impiegata sotto forma di vapori riscaldati a 80°C, per il lavaggio (sgrassaggio) delle barre di uranio. Alla pag. 4.10 del Rapporto di sicurezza si apprende dell'esistenza di una «*Area di trattamento con acidi*» in cui gli elementi di combustibile finiti venivano sottoposti a lavaggio finale in acido citrico (formula bruta $C_6H_8O_7$), decappaggio degli splitter (parti accessorie delle barre di combustibile saldate con esse) in acido cromico (formula bruta H_2CrO_4, dove il cromo ha

[1] Trielina composto chimico, denominato anche *tricloroetilene*; di formula CHCl=CCl2. Il Tricloroetilene (TCE) è usato principalmente nello sgrassaggio dei metalli.
[2] L'1,1-*dicloroetene* o dicloruro di vinilidene (o semplicemente cloruro di vinilidene), è un composto organico clorurato con formula molecolare è C2H2Cl.
[3] Il *tetracloroetilene*, noto anche come *percloroetilene* (PCE), è un solvente organico clorurato, la cui molecola è composta da due atomi di carbonio e quattro di cloro (C2Cl4).
[4] Cloroformio (triclorometano) è un composto chimico di formula $CHCl_3$.

numero di ossidazione +6), risciacquo e preparazione del nastro per le saldatrici a punti con acido fosforico (formula bruta H_3PO_4).

CHE

- Dal rapporto finale di sicurezza dell'impianto CO.NU. emerge chiaramente che l'impianto di produzione di combustibile nucleare era dotato di scarichi convenzionali e scarichi "ATTIVI". Gli scarichi convenzionali erano quelli che non potevano presentare contaminazione radiologica. Gli scarichi attivi erano quelli contenenti residui di lavorazione di uranio metallico naturale in concentrazione pari a circa 1-2 g/m^3 e venivano collettati all'interno dell'area ITREC (attraverso i noti serbatoio Magnox e condotta Magnox rimossi successivamente al 2015 in seguito all'avvio della procedura ambientale).
- La trielina e gli acidi utilizzati per il trattamento delle barre di combustibile nucleare, venivano raccolti in contenitori, analizzati per verificarne l'attività radiologica. Soltanto nel caso in cui risultava presenza, in tali sostanze, di U (uranio) superiore alla soglia si procedeva all'immagazzinamento, diversamente, queste sostanze venivano gestite senza nessun tipo di precauzione ambientale.

CHE

- Ai fini della definizione del quadro di analisi generale è doveroso segnalare che in riferimento alla gestione dei rifiuti solidi a Bassa Radioattivita' la CO.NU. SpA dichiara, a pag. 5.2 del «*Rapporto Finale di Sicurezza dell'Impianto per la Produzione di Combustibile ad Uranio Naturale Metallico*» che:
  per gli « scarichi solidi contaminati con polvere di uranio» «si può prevedere un imballo di tipo convenzionale, quale una confezione con uno o più sacchetti di plastica saldati e contenuti uno interno all'altro. Questi possono poi essere racchiusi in una scatola di cartone in modo tale che l'irraggiamento non superi 100 mrad/h a contatto e la contaminazione esterna trasferibile non superi il valore di 10^{-5} μC/cm^2 per emettitori alfa, mediato su una superficie di 300 cm^2. Per l'eliminazione dei rifiuti radioattivi di bassa attività si può prevedere la costruzione di più fosse, site nel punto più alto del Centro. Ciascuna fossa potrà essere profonda più di 4 metri e potrà interessare gli strati di terreno costituiti essenzialmente da ghiaia e da conglomerati. Una volta riempita la fossa con materiale radioattivo, questa potrà essere ricoperta di terreno, quindi da uno strato impermeabile formato da un foglio di plastica e quindi nuovamente da terreno. Questo sistema di copertura permette che l'acqua piovana non venga a contatto con il materiale radioattivo, una volta drenata ai lati. Per evitare infine che l'acqua di drenaggio nell'attraversare i vari strati di suolo ed incontrando uno strato impermeabile si muova lateralmente quindi interessi la zona in cui sono stati sepolti i rifiuti solidi si può prevedere la costruzione di alcuni pozzi verticali di profondità maggiore della fossa e riempiti con ghiaia in modo tale da creare delle vie preferenziali all'acqua stessa verso la falda sottostante poiché la realizzazione del sistema suddetto potrà richiedere un certo tempo come soluzione provvisoria i rifiuti solidi verranno immagazzinati in opportuni recipienti di ferro che verranno raccolti in una zona recintata del centro »

VISTA la nota di riscontro all'avvio del procedimento di identificazione del responsabile del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione per entrambi i sub-procedimenti 498_1 e 498_2 trasmessa da ENEA con prot. n. 18946 del 17.03.2025 contenente informazioni e documenti storici probatori circa le attività condotte in sub-area locata da ENEA alla società Combustibili Nucleari SpA P.IVA e C.F. n. 00040540775, controllata dalla SOMIREM del gruppo Eni SpA e partecipata in quota di minoranza dalla United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) si può, con buona certezza chiarire il seguente quadro probatorio relativo alle attività condotte dalla controllata dell'Eni SpA:

- La CO.NU. ha locato dall'ENEA, all'interno del più ampio perimetro del centro di ricerca, dal 1968 al 1985, un'area pari a 30.000 m^2, poi ridotta a 10.000m^2 dal 1985 al 1988. L'ubicazione approssimativa dell'area locata da CO.NU. è presente nel documento denominato « Modifica e Proroga del Contratto n. 1117/1968 tra l'ENEA e l'ENI per la locazione di un'area sita nel CRE Trisaia » (fonte del dato Allegato 1 a comunicazione ENEA prot. n. 18946 del 17.03.2025).
- nel 1968 in edificio denominato R21, tuttora presente nel centro ENEA, si insedia la CO.NU. ed installa un impianto industriale, denominato MAGNOX in analogia al nome del reattore nucleare di

Latina, di concezione inglese, per il quale produceva elementi di combustibile ad uranio naturale metallico contenuti in una guaina in lega di magnesio.

- il 30.06.1988, alla scadenza del contratto ventennale di locazione, come da obbligo contrattuale, la CO.NU. che ha operato nell'edificio R21, consegna l'intero fabbricato e gli impianti fissi, ad ENEA.
- L'attività di smontaggio dell'impianto industriale "MAGNOX" ha inizio in data 10.10.1988, viene effettuato da personale ENEA (ex dipendenti CO.NU.) integrato dai tecnici di Fisica Sanitaria Operativa dell'impianto ITREC del CRE TRISAIA per i controlli radiometrici. Le operazioni vengono condotte nel rispetto delle Prescrizioni Tecniche dell'ENEA-DISP. Durante le operazioni di smantellamento degli impianti ex CO.NU. vi è certezza dell'utilizzo di TRIELINA per lo sgrassaggio dei seguenti macchinari:
  - Scamiciatrice (8/1)
  - Vasca sgrassaggio canne matr. 37989
  - Vasca sgrassaggio pressurizzazione idraulica matr. 29139
  - Vasca lavaggio elementi del box decappaggio
  - Vasca sgrassaggio barre (B/2)
- le apparecchiature sgrassate con trielina e risultate non contaminate radiologicamente, diverse da quelle riposizionate in area ITREC perché ritenute ancora utilizzabili, sono state depositate nel piazzale magazzino centro CRE TRISAIA per essere successivamente avviate a rottamazione come rifiuti convenzionali. (fonte del dato Allegato 2 a comunicazione ENEA prot. n. 18946 del 17.03.2025).

CONSIDERATO che nel periodo compreso tra il 1968 e il 1988, non risulta traccia agli atti che documenti, da parte di tutti gli operatori che hanno avuto un ruolo nella gestione industriale e nello smantellamento impianti del fabbricato R21, di opportune misure precauzionali ambientali per i vari composti chimici che non risultasse, o per il quale non vi fosse rischio, di potenziale contaminazione radiologica.
Risulta, dalla documentazione che siano state adottate tutte le precauzioni (con esclusione dei rifiuti solidi a bassa attività per i quali era previsto l'interramento in sito), nella gestione del rischio radiologico. Mentre non risultano similarmente adottate opportune precauzioni nei confronti del rischio di contaminazione ambientale, *sensu* D.lgs. 152/2006, della matrice terreno ed acque sotterranee ad opera di sostanze non attive (radiologicamente).
A riprova di tale affermazione constatiamo la documentata assenza di contaminazione (emersa durante le operazioni di caratterizzazione ambientale ed in ultimo anche evidenziata da ISIN prot. n. 1448/2025) da trielina e cromo VI in tutte le infrastrutture di stoccaggio (serbatoio Magnox) e collettamento rifiuti liquidi attivi (condotta Magnox) che hanno portato ad escludere che tali fossero le sorgenti primarie di contaminazione.

VISTA la nota della Regione Basilicata prot. 70206 del 25.03.2025, di esperito accesso agli atti da parte di Eni SpA al procedimento ambientale Parte Quarta, titolo V, d.lgs. 152/2006 fascicolo 498;

VISTA la nota della Provincia di Matera prot. 7663 del 17.04.2025, di autentica interpretazione dei termini concessi ad Eni SpA per produrre documentazione e/o osservazioni;

VISTA la nota della società Eni SpA prot. 951 del 23.04.2025, di richiesta di ulteriore proroga dei termini per produrre documentazione e/o osservazioni;

VISTA la nota della Provincia di Matera prot. 8189 del 28.04.2025, relativa alla proroga dei termini concessi ad Eni SpA per produrre documentazione e/o osservazioni;

VISTA la nota della società Eni SpA prot. 1084 del 13.05.2025, di avvio della procedura di accesso agli atti, presso ENEA e presso SOGIN SpA, di documentazione storica relativa al ciclo produttivo dell'impianto ITREC, realizzato dal CNEN, di documentazione storica relativa all'impianto MAGNOX della società CO.NU;

VISTO che l'ubicazione dell'impianto ITREC ed il relativo perimetro di pertinenza è fisicamente ben differente rispetto all'ubicazione del fabbricato R21 in cui CO.NU. ha condotto l'attività industriale, di cui ai precedenti alinea si sono definiti i punti rilevanti;

CONSIDERATO che non possa escludersi l'eventuale esibizione di ulteriore documentazione relativa alle attività condotte nell'Impianto di Trattamento e Rifabbricazione Elementi di Combustibile (ITREC) che potrebbero fornire elementi relativi a differenti aspetti di connessione causale con l'acclarato complessivo superamento delle CSC, senza elidere le considerazioni probatorie connesse alle descritte attività condotte in fabbricato R21 ed in aree limitrofe;

PRECISATO che all'emergere di eventuali ulteriori profili di responsabilità, rispetto a quelli individuabili attraverso gli elementi attualmente in possesso della scrivente Amministrazione, il contenuto della presente ordinanza potrà essere ampliato sia in termini di ascrivibilità di ulteriori responsabilità, senza alcuna interferenza sul circostanziato quadro probatorio già risultante dagli atti a disposizione;

VISTO che come ampiamente circostanziato, emerge dalla documentazione esaminata:

. un quadro di evidente carenza di precauzioni ambientali nella gestione dei rifiuti convenzionali;
. una evidente carenza di cautela operativa nelle relazioni di sicurezza sull'utilizzo di sostanze e reagenti non "attivi" radiologicamente;
. una, esplicitamente dichiarata, procedura di "smaltimento rifiuti a bassa attività" ammettendo la possibilità di interramento in sito previo semplice confinamento in buste di plastica e cartone;

II. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ.

- Tutte le attività industriali nel fabbricato R21 nel periodo compreso tra il 1969 ed il 1987 sono state condotte dalla CO.NU. controllata dalla società Eni SpA;
- Tutte le attività di smantellamento degli impianti presenti nel fabbricato R21 dopo il 10.10.1988 sono state condotte da personale dipendente di ENEA, controllato e vigilato da ENEA, utilizzando anche Trielina per lo sgrassaggio di parti di impianti;
- Che tali parti di impianti, dopo lo sgrassaggio con trielina sono stati, almeno per un certo periodo di tempo, abbancati in aree piazzali limitrofe sia al fabbricato R21 che al perimetro esterno ed interno all'area ITREC;

ESAMINATA, quindi, la documentazione disponibile agli atti dell'Ufficio sulle attività in parola utile, all'istruttoria del presente provvedimento per l'individuazione del responsabile della contaminazione ed obblighi ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, i soggetti responsabili dell'inquinamento devono essere identificati in coloro che hanno «*in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità*» (cfr. Cons. Stato, n. 4119/16 e n. 3756/15);

CONSIDERATO, ALTRESÌ:

. CHE consolidata giurisprudenza consente di affermare che qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento ad un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (cfr. ex plurimis TAR Basilicata, sez. I, 23.01.2025, n. 54; Consiglio di Stato, sez. IV, 4/12/2017, n. 5668);
. CHE l'obbligo di individuare il responsabile dell'inquinamento, al fine di garantire che l'Amministrazione possa rivalersi sullo stesso, non discende solo dalle norme di cui all'art. 244 del D. Lgs. 152/2006. È infatti opportuno ricordare come la necessità di individuare il responsabile dell'inquinamento discenda anche dalla necessità di identificare il soggetto tenuto a risarcire al Ministero dell'Ambiente il danno ambientale ulteriore rispetto a quello eliminabile con la bonifica.

. CHE tali procedure, riguardanti contaminazioni storiche, presentano amplissime difficoltà nell'acquisire informazioni dagli archivi storici degli Enti e società di capitali, sulle attività svolte, permessi, autorizzazioni ed eventuali passività ambientali; come nel caso di specie, in cui si sono state analizzate e ricostruite attività risalenti al 1969;

NON RILEVANDOSI prove liberatorie e/o confutazioni degli elementi indiziari in possesso di questa Amministrazione, mediante la dimostrazione della reale dinamica degli avvenimenti e/o dando la prova dello specifico fattore inquinante che rilevi il generico dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni, non sussistendo, o rilevandosi, ulteriori avvenimenti che avrebbero potuto rappresentare, se non la causa, quanto meno la concausa della contaminazione ovvero avrebbero determinato un aggravio della stessa e che rimane comunque impregiudicata la facoltà di revoca in autotutela del presente atto, qualora, anche tardivamente, dovessero emergere nuovi elementi di prova in grado di modificare l'esito del procedimento di diffida ex art. 244;

RICHIAMATE le pronunce del Consiglio di Stato n. 7121/2018 e 5668/2017, secondo cui: "*la giurisprudenza amministrativa, sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia UE, esclude l'applicabilità di una impostazione "penalistica" (incentrata sul superamento della soglia del "ragionevole dubbio"), trovando invece applicazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area ed inquinamento dell'area medesima, il canone civilistico del "più probabile che non""*. Per cui "*l'individuazione del responsabile può basarsi anche su elementi indiziari (quali, a mero titolo esemplificativo, la tipica riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul fondo o la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato), giacché la prova può essere data in via diretta o indiretta, potendo cioè, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 cod. civ.*";

CONSIDERATO che in ipotesi di condotte lesive del bene ambiente, antecedenti all'entrata in vigore del c.d. codice dell'ambiente, d.lgs. n. 152/2006, trovano comunque applicazione le norme in materia di obblighi di bonifica, di cui alla Parte IV del codice medesimo e, in particolare, gli artt. 244 e 242, che, peraltro, menziona espressamente i casi di "*contaminazioni storiche*": ciò, in quanto tali norme non sanzionano ora per allora la (risalente) condotta di inquinamento ma pongono un attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verificazione della contaminazione è del tutto indifferente (T.A.R Lombardia, Brescia, Sez. I, sent. n. 776 del 2 agosto 2022 - ud. del 13 luglio 2022);

RAVVISATO il nesso causale tra la contaminazione e le attività sulla base del principio del "*più probabilmente che non*" con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, *ex* art. 2727 c.c. (*ex multis*, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 6 marzo 2020, n. 202; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 29 ottobre 2020, n. 677);

PRESO ATTO delle evidenze oggettive rilevate nei vari periodi e sulla interpretazione dei dati in possesso della Provincia di Matera ed integralmente noti sia all'Ente di ricerca ENEA che all'ISIN, in merito al tipo di contaminazione ed all'avvicendamento di gestore sito specifico di porzioni dell'intero perimetro del CRE TRISAIA, nonché all'apparato motivazionale del provvedimento;

PRESO ATTO che non sono emersi, con ampio nesso eziologico, elementi che consentono di ascrivere ad alcuno dei soggetti che hanno operato e/o operano all'interno del più ampio perimetro del CRE TRISAIA di ENEA per il superamento delle CSC nella matrice terreno (All. 5, Tab. 1, Col. A) per i parametri: Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo tot., Rame, Tallio, Vanadio con distribuzione areale pseudo-casuale estesa anche a porzioni esterne e distanti anche oltre 200 m dal perimetro del Centro di ricerca (SP40-SP47-SP51-SP54);

PRESO ATTO che non sono emersi, con ampio nesso eziologico, elementi che consentono di ascrivere ad alcuno dei soggetti che hanno operato e/o operano all'interno del più ampio perimetro del CRE TRISAIA di ENEA per il superamento delle CSC nella matrice acque sotterranee in area interna al CRE ENEA/ITREC per le sostanze Triclorometano, Ferro e Manganese, sporadicamente Boro, Nitriti, Solfati;

PRESO ATTO che non sono emersi, con ampio nesso eziologico, elementi che consentono di ascrivere ad alcuno la responsabilità per il superamento delle CSC nella matrice acque sotterranee in area esterna al CRE ENEA/ITREC per le sostanze Tricloroetilene, Cromo VI, Triclorometano (CM1) Arsenico, Ferro, Manganese (CM4-CM5-CM6-CM7) con aggiunta di boro (CM6 e CM7);

RITENUTO di poter circostanziare, con ampio nesso di causalità, esclusivamente la responsabilità della contaminazione della falda superficiale in area interna al perimetro del CRE TRISAIA di ENEA per i parametri Tricloroetilene, 1,1-dicloroetilene, tetracloroetilene e Cromo VI in valori superiori al fondo naturale o antropico pure rilevato nell'area di monte del sito ENEA anche al di fuori del CR TRISAIA, alle attività condotte nel periodo tra il 1969 ed il 1987 ad opera della società Combustibili Nucleari SpA controllata da Eni SpA;

RITENUTO di NON POTER ESCLUDERE, dato il nesso di causalità con le attività di smantellamento degli impianti CO.NU. (dichiaratamente avvenute nelle aree in cui si rileva l'hotspot di contaminazione della falda) la CORRESPONSABILITÀ per la contaminazione della falda superficiale in area interna al perimetro del CRE TRISAIA di ENEA, per i parametri Tricloroetilene, 1,1-dicloroetilene, tetracloroetilene, in ragione delle attività condotte nel periodo tra il 10.10.1988 ed il 15.12.1988, ad opera degli operatori dipendenti dell'ENEA, di sgrassaggio impianti con utilizzo di tricloroetilene e successivo abbancamento in piazzali delle apparecchiature sulle quali era stata utilizzata trielina, in considerazione che la dispersione accidentale di quantitativi, anche minimi, di tale composto nel terreno con successiva migrazione in falda non possa essere apoditticamente esclusa, stante, in tale periodo, la lacunosità della normativa ambientale;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al procedimento amministrativo in oggetto indicato;

RICHIAMATO l'art. 244 c, 2 e 3 del D. lgs. 152/06 in ordine alla identificazione del soggetto responsabile della contaminazione rilevata e ai provvedimenti da adottare nei confronti di quest'ultimo affinché provveda alle conseguenti attività di bonifica;

RITENUTO pertanto assolto l'onere previsto all'art 245 c. 2 del D. lgs. 152/06;

PER le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

1. di individuare, in base agli elementi a disposizione e alla documentazione esaminata, la **Società Combustibili Nucleari SpA controllata da Eni SpA**, per le pregresse attività industriali di produzione di barre di combustibile nucleare ad Uranio naturale metallico destinate alla centrale elettronucleare MAGNOX di Latina, nel periodo compreso tra il 1969 e il 1988, nel fabbricato R21 ed aree limitrofe, di proprietà dell'ENEA e locate da Eni SpA, sussistendo il nesso di causalità [utilizzando il canone civilistico del "più probabile che non" con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici ex art. 2727 cod.civ. (cfr. *ex plurimis*, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14/6/2023, n. 522;Consiglio di Stato, sez. IV, 18/12/2018, n. 7121)] nell'utilizzo, tra gli altri, di **Trielina** (TCE) e **Acido Cromico** e il **rilevato superamento delle CSC in acque sotterranee interne al centro ENEA** degli analiti **trielina, 1,1-dicloroetilene, tetracloroetilene** come sottoprodotti della degradazione di TCE e **Cromo IV**, limitando l'attribuzione di responsabilità come sopra identificata, alle aree interne al perimetro del CRE TRISAIA ENEA, laddove i valori delle CSC degli analiti innanzi richiamati, risultano superiori al fondo naturale e/o antropico delle aree esterne al sito, pure interessate da altri procedimenti ambientali ex art. 242 del D.lgs. 152/2006 in cui si rileva il superamento delle CSC per composti clorurati e ione cromo esavalente;
2. di individuare in base agli elementi a disposizione ed alla documentazione esaminata, l'Ente pubblico di ricerca **ENEA**, per le pregresse attività di smontaggio dell'impianto MAGNOX della CO.NU. SpA, nel periodo compreso **tra il 10.10.1988 e il 15.12.1988**, attività condotte in aree limitrofe al fabbricato R21 e ai piazzali tra tale fabbricato e il perimetro dell'impianto ITREC, sussistendo il nesso di causalità

[utilizzando il canone civilistico del "più probabile che non" con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici ex art. 2727 cod.civ. (cfr. ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14/6/2023, n. 522;Consiglio di Stato, sez. IV, 18/12/2018, n. 7121)] nell'utilizzo di Trielina per lo sgrassaggio degli impianti smontati, temporaneamente abbancati in sito e il rilevato superamento delle CSC in acque sotterranee interne al centro ENEA dei composti denominati trielina, 1,1-dicloroetilene, tetracloroetilene come sottoprodotti della degradazione di TCE, limitando l'attribuzione di responsabilità come sopra identificata, alle aree interne al perimetro del CRE TRISAIA ENEA, laddove i valori delle CSC di trielina, risultano superiori al fondo naturale e/o antropico delle aree esterne al sito, pure interessate da altri procedimenti ambientali ex art. 242 del D.lgs. 152/2006 in cui si è rilevato, anche sporadicamente, il superamento delle CSC per composti clorurati;

3. di archiviare il procedimento di identificazione di responsabilità per il rilevato superamento delle CSC nelle acque sotterranee interne al CRE TRISAIA di ENEA del parametro Triclorometano a causa dell'assenza di informazioni e dati sufficienti ad attribuire un plausibile nesso di causalità [utilizzando il canone civilistico del "più probabile che non" con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici ex art. 2727 cod.civ. (cfr. ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14/6/2023, n. 522; Consiglio di Stato, sez. IV, 18/12/2018, n. 7121)] con le attività industriali e di ricerca complessivamente condotte all'interno del perimetro ENEA. Pur rilevando che il triclorometano è il principale sottoprodotto della disinfezione dell'acqua potabile e, risulta agli atti, che nei locali denominati R31 e/o R32 sia stato attivo un impianto di depurazione delle acque prelevate dal Fiume Sinni, non si ha certezza dell'utilizzo di cloro da parte di ENEA, CO.NU. e più recentemente da SOGIN nel ciclo di depurazione di tale impianto, così come non sono disponibili informazioni circa l'ubicazione del/i punto/i di consegna delle forniture idriche funzionali alle attività del centro, le caratteristiche idrochimiche di tali forniture e le planimetrie delle reti dei sottoservizi idrico/fognari (cfr ex plurimis, T.A.R. Basilicata, sez. I, 15.05.2025, n. 306);

4. di archiviare il procedimento di identificazione di responsabilità per il rilevato superamento delle CSC nella matrice terreno (All. 5, Tab. 1, Col. A) interna al CRE TRISAIA di ENEA dei parametri: Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo tot., Rame, Tallio, Vanadio con distribuzione areale pseudo-casuale estesa anche a porzioni esterne e distanti anche oltre 200 m dal perimetro del Centro di ricerca (SP40-SP47-SP51-SP54), delle CSC (All. 5, Tab. 1, Col. A) per il parametro Idrocarburi pesanti C>12 (S1-SP43 top soil) a causa dell'assenza di informazioni e dati sufficienti ad attribuire un plausibile nesso di causalità [utilizzando il canone civilistico del "più probabile che non" con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici ex art. 2727 cod.civ. (cfr. ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14/6/2023, n. 522; Consiglio di Stato, sez. IV, 18/12/2018, n. 7121)] con le attività industriali e di ricerca complessivamente condotte all'interno del perimetro ENEA. Nello specifico si rileva che il superamento delle CSC per i parametri Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo tot., Rame, Tallio, Vanadio può avere differenti cause/concause sia legate alle attività CO.NU. sia alle attività di ricerca ENEA, sia alle attività dell'impianto ITREC, sia a fondo naturale attesa la natura POLIGENICA dei sedimenti sabbioso/conglomeratici costituenti il suolo ed il sottosuolo dell'area. Ancora, il superamento delle CSC per il parametro Idrocarburi pesanti C>12, certamente di natura antropica, può avere differenti cause/concause sia legate alle attività CO.NU. sia alle attività di ricerca ENEA, sia alle attività dell'impianto ITREC, sia ad accidentali sversamenti da parte di imprese esterne che a vario titolo autorizzate, hanno operato all'interno del centro anche per semplici attività manutentive;

5. di archiviare il procedimento di identificazione di responsabilità per il rilevato superamento delle CSC nelle acque sotterranee interne al CRE TRISAIA di ENEA dei parametri Ferro, Manganese, Boro, Nitriti, Solfati a causa dell'assenza di informazioni e dati sufficienti ad attribuire un plausibile nesso di causalità [utilizzando il canone civilistico del "più probabile che non" con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici ex art. 2727 cod.civ. (cfr. ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14/6/2023, n. 522; Consiglio di Stato, sez. IV, 18/12/2018, n. 7121)] con le attività industriali e di ricerca complessivamente condotte all'interno del perimetro ENEA. Non è inoltre possibile, allo stato attuale delle conoscenze, escludere che il superamento delle CSC per tali analiti sia da attribuire a fondo naturale/antropico, fenomeni di intrusione del cuneo salino ed attività agricole;

6. di **archiviare** il procedimento di identificazione di responsabilità **per il rilevato superamento discontinuo nello spazio e nel tempo, delle CSC nelle acque sotterranee ESTERNE** (sub-procedimento 498_1) al CRE TRISAIA di ENEA dei parametri **Tricloroetilene, Cromo VI, Triclorometano** (in piezometro CM1) **Arsenico, Ferro, Manganese** (in piezometri CM4-CM5-CM6-CM7), **Boro** (in piezometri CM6 e CM7), **Tricloroetilene** (solo in piezometro CM6) a causa dell'**assenza di informazioni e dati sufficienti ad attribuire un plausibile nesso di causalità UNIVOCO** [utilizzando il canone civilistico del "più probabile che non" con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici ex art. 2727 cod.civ. (cfr. ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14/6/2023, n. 522; Consiglio di Stato, sez. IV, 18/12/2018, n. 7121)] con le attività industriali e di ricerca complessivamente condotte all'interno del perimetro ENEA. **Non è inoltre possibile, allo stato attuale delle conoscenze, escludere che il superamento delle CSC per tali analiti sia da attribuire a diverse attività industriali pregresse (produzione di manufatti in polimero plastico in capannoni siti in agro del comune di Rotondella in catasto al foglio 55 p.lla 509) fondo naturale/antropico, fenomeni di intrusione del cuneo salino ed attività agricole incluso uso di solventi clorurati nelle operazioni di sgrassaggio di macchinari agricoli**;

7. di ritenere, ampiamente provata, la responsabilità di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche nelle more degli esiti dell'istanza formulata da Eni Spa ad ENEA e SOGIN, con nota prot. n. 1077 del 13.05.2025, comunicata allo scrivente Ente con nota prot. n. 1084 in pari data, i cui aggiuntivi sviluppi documentali possono concorrere a determinare ulteriori e diverse responsabilità senza inficiare gli esiti delle attribuzioni eziologiche di responsabilità già acclarate;

8. di riservarsi di riavviare le indagini ex art. 244, d.lgs. 152/2006 e conseguentemente integrare il presente atto, relativamente alle due procedure di Parte Quarta, Titolo V. d.lgs. 152/2006 e ss.ms.ii. nn. 498_1 e 498_2, per tutti gli analiti per cui si sono richiamati, nel presente atto, i superamenti delle CSC di riferimento, sia in matrice acque sotterranee che in matrice terreno, inclusi i superamenti delle CSC per i quali è identificato il nesso eziologico di responsabilità, all'emergere di nuovi e dirimenti elementi probatori volti ad identificare differenti e/o ulteriori responsabilità delle contaminazioni;

9. **di chiedere agli Enti con personalità giuridica pubblica, ENEA, SOGIN e ISIN, ciascuno per quanto in propria disponibilità, di fornire entro il termine perentorio di 45 giorni dalla notifica del presente atto, tutti gli elementi documentali relativi a**:

   a. planimetrie reti idriche e fognarie interne al più ampio perimetro del CRE TRISAIA, tipologia delle forniture idriche attuali e pregresse, ubicazione dei punti di consegna attuali e pregressi, nominativo/i della/e società fornitrice/i attuali e pregresse, dettaglio del processo di chiarificazione/depurazione delle acque prelevate dal fiume Sinni inclusi i prodotti funzionali al processo utilizzati durante tutto il periodo di attività dell'impianto di depurazione ubicato nei locali denominati R31 e/o R32;

   b. elenco storico delle sostanze chimiche utilizzate nell'impianto ITREC nell'ambito del processo di Trattamento e Rifabbricazione del combustibile nucleare ciclo Torio-Uranio;

   c. rapporto finale di sicurezza dell'impianto ITREC funzionale al rilascio della licenza per l'esercizio dell'Impianto di Trattamento e Rifabbricazione Elementi di Combustibile.

   d.

DIFFIDA

. **la Società Eni SpA**, per le attività storiche sito specifiche della controllata Combustibili Nucleari SpA, a provvedere a tutto quanto stabilito dall'art. 242 del D. lgs. 152/06 poiché individuata come soggetto responsabile dell'acclarato superamento delle CSC nella matrice acque sotterranee per la porzione interna al perimetro del CRE TRISAIA di ENEA relativamente agli analiti Trielina, 1,1-dicloroetilene, tetracloroetilene come sottoprodotti della degradazione di TCE, e Cromo VI;

. **l'Ente di Ricerca ENEA**, a provvedere a tutto quanto stabilito dall'art. 242 del D. lgs. 152/06 poiché individuato come soggetto corresponsabile in solido con CONU, dell'acclarato superamento delle CSC nella matrice acque sotterranee per la porzione interna al perimetro del CRE TRISAIA di ENEA

relativamente ai composti Trielina 1,1-dicloroetilene, tetracloroetilene come sottoprodotti della degradazione di TCE.

CONFERMA ogni altra attività di monitoraggio e prevenzione già stabilite con altri provvedimenti per quanto non in contrasto con il presente atto;

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

10. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente per la relativa pubblicazione;
11. Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile;
12. Il presente provvedimento è inviato ai seguenti soggetti:
    SOGIN SpA
    ENEA
    ISIN
    Eni SpA
    Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
    Alla Prefettura di Matera
    Al Presidente della provincia di Matera
    Alla Regione Basilicata.
    Al Comune di Rotondella.
    All'ARPAB
    All'ASM Dip. Prevenzione.

13. L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Area III Ambiente della Provincia di Matera in Via Ridola, 60 Matera.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 811 del 22-05-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 22-05-2025 al 06-06-2025 al num. 983 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____ IL RESPONSABILE

_____